

**VERBALE D'ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE ASL AL  
E LE OO.SS. E RSU DEL COMPARTO**

**PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE ANNO 2020**

Visti e richiamati:

- l'art. 35 del CCNL 07.04.1999, il quale detta i criteri per la progressione economica orizzontale del personale non dirigente del Comparto, prevedendo in particolare, al comma 4, che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengano con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori – ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa, e che il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica venga stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili;
- l'art. 3 del CCNL 10.04.2008 (quadriennio normativo 2006-2009), il quale prevede che “Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell’art. 35 del CCNL 07.04.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

Richiamata la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 60130 P-4.17.1.14 del 10.09.2018, nella quale si precisa quanto segue:

- “La decorrenza giuridica ed economica delle progressioni economiche non può essere antecedente al 1° gennaio dell’anno di approvazione delle graduatorie a conclusione della procedura selettiva, secondo il costante orientamento di questo Ufficio condiviso dal Ministero dell’Economia e Finanze, dall’ARAN e dalla giurisprudenza della Corte dei conti”;
- “Le progressioni economiche, dovendo riferirsi a quote limitate di personale (e quindi non maggioritarie) non possono interessare più del 50% della platea dei potenziali beneficiari”;

Visti e richiamati:

- il verbale di accordo tra l’Amministrazione ASL AL e le OO.SS. e RSU del Comparto in data 27.06.2019, dal quale risultano i criteri concordati per la formulazione delle graduatorie per le progressioni economiche del personale non dirigente del Comparto – anno 2019;
- i successivi verbali di accordo del 06.08.2019 e del 09.12.2019, di interpretazione autentica ed integrazione del citato accordo del 27.06.2019;

Preso atto della consistenza del personale non dirigente del Comparto alla data del 01.01.2020;



### LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

L'Amministrazione s'impegna a completare le procedure selettive per la progressione economica orizzontale per l'anno 2020 del personale non dirigente del Comparto entro il 31.12.2020, riconoscendo agli aventi diritto il passaggio di fascia con decorrenza 01.01.2020.

Il numero dei passaggi di fascia, definito in base alle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo, non potrà superare il 50% dei dipendenti in possesso dei requisiti.

Al fine di garantire un'equa distribuzione delle fasce economiche e pari opportunità di sviluppo e valorizzazione professionale per tutto il personale, verranno redatte più graduatorie distinte per ruolo, categoria, livello economico e fascia economica in godimento.

Per accedere alle graduatorie occorre possedere, alla data del 01.01.2020, i seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ASL AL da almeno ventiquattro mesi
- permanenza nella fascia economica in godimento da almeno ventiquattro mesi
- assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nell'ultimo biennio (2018-2019).

Le graduatorie vengono formate sulla base dei punteggi riportati dai dipendenti in relazione ai seguenti criteri:

- anzianità nella fascia economica in godimento:  
punti 12 per anno, a partire dalla data di attribuzione della fascia economica attuale nell'ambito dell'ASL AL fino al 31.12.2019 (frazione di mese pari o superiore a 16 gg = punti 1);
- impegno lavorativo nell'anno 2019:  
24 punti se soddisfacente  
-24 punti se insoddisfacente;
- qualità della prestazione nell'anno 2019:  
24 punti se soddisfacente  
-24 punti se insoddisfacente

Per poter valutare l'impegno lavorativo e la qualità della prestazione è necessario che il dipendente sia stato presente nel corso dell'anno 2019 per almeno trenta giorni lavorativi; qualora la presenza in servizio sia stata inferiore a detto limite, tali aspetti non sono valutabili (punteggio zero).

Stante l'elevato numero dei dipendenti inclusi nelle graduatorie, le parti concordano che la valutazione venga effettuata dai Responsabili delle varie Strutture attraverso la compilazione di un prospetto trasmesso dalla S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane, riportante il personale di rispettiva competenza, nel quale dovrà essere indicato, per ciascun dipendente, il punteggio relativo all'impegno lavorativo e alla qualità della prestazione nell'anno 2019.

Solo in caso di valutazione totalmente o parzialmente negativa, il Responsabile dovrà compilare la scheda di valutazione del dipendente approvata con il presente accordo (allegato 1) e farla firmare per presa visione all'interessato.





Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Il prospetto riportante i punteggi della valutazione di ciascun dipendente, e le eventuali schede totalmente o parzialmente negative, debitamente motivate e sottoscritte dai dipendenti interessati, dovranno essere trasmessi alla S.C. Personale e S.R.U. utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

Il punteggio complessivo, calcolato in base ai criteri sopra specificati, viene decurtato qualora siano state comminate al dipendente nell'ultimo biennio (2018-2019) le seguenti sanzioni disciplinari:

- censura: -12 punti per sanzione
- multa: - 24 punti per sanzione

A parità di punteggio complessivo, l'ordine della graduatoria viene determinato dall'anzianità nell'attuale profilo professionale della categoria e livello economico di appartenenza.

In caso di parità si procede a verificare l'anzianità complessiva di servizio e, in caso di ulteriore parità, l'ordine della graduatoria viene determinato in base alla maggiore anzianità anagrafica.

Ai fini del calcolo delle predette anzianità, si tiene conto del servizio a tempo determinato e indeterminato, purché continuativo, sia tempo pieno che a tempo parziale, senza decurtazione degli eventuali periodi di assenza per aspettative, congedi e assenze a qualsiasi titolo.

I servizi prestati presso altri enti vengono considerati solo se si tratta di Aziende o Enti compresi nel Comparto della Sanità, come definito dall'art. 6 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle Arce di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), stipulato in data 13.07.2016. Le parti concordano che, data la complessità delle procedure di formazione delle graduatorie a causa della notevole dimensione quantitativa del personale del Comparto, detti servizi vengano necessariamente comunicati alla S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane - pena la non considerazione degli stessi - direttamente dai dipendenti interessati, attraverso la trasmissione di certificati di servizio o di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, per le quali si procederà successivamente ad effettuare verifiche a campione.

Non si tiene conto dei servizi prestati presso strutture private e presso enti pubblici non compresi nel Comparto della Sanità.

Non può essere riconosciuta la progressione di fascia se il punteggio totale riportato dal dipendente è negativo.

Al fine di rispettare il limite massimo del 50% della platea dei potenziali beneficiari delle progressioni economiche, stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il numero di fasce attribuibili con riferimento a ciascuna graduatoria viene arrotondato per difetto.

E' fatta eccezione per le graduatorie alle quali partecipano dipendenti singoli, per i quali l'arrotondamento viene effettuato, alternativamente, una volta per eccesso, e la volta successiva per difetto.

Nei casi di passaggi orizzontali (passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello) l'anzianità maturata nel profilo precedente non viene considerata come anzianità nel profilo attuale ma rileva ai fini dell'anzianità complessiva di servizio.

Per i dipendenti del ruolo sanitario e gli assistenti sociali inquadrati -a decorrere dal 01.09.2001- nella categoria D, l'anzianità precedentemente maturata nella categoria C, in qualità di operatore professionale sanitario e di operatore professionale assistente sociale, viene considerata come anzianità maturata nella categoria D, rispettivamente nei profili di collaboratore professionale sanitario e di collaboratore professionale assistente sociale.



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

La S.C. Personale e Sviluppo e Risorse Umane provvede d'ufficio, per ogni dipendente in possesso dei requisiti per accedere alle graduatorie, a:

- calcolare il punteggio di anzianità nella fascia economica in godimento
- effettuare le decurtazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari
- verificare, in caso di parità di punteggio, al fine di stabilire l'ordine finale di ciascuna graduatoria, l'anzianità dei dipendenti interessati nell'attuale profilo professionale della categoria e livello economico di appartenenza e, in subordine, l'anzianità complessiva di servizio.

L'Amministrazione si impegna a svolgere le procedure selettive per la progressione economica orizzontale, entro i limiti delle risorse economiche disponibili nel fondo, anche nell'anno 2021, e, successivamente, con cadenza biennale, senza effettuare in tali archi temporali scorrimenti delle graduatorie esistenti a seguito delle cessazioni di personale.

Alessandria 24.09.2020

PROPOSTA PRESENTATA IN  
SEDE TECNICA IN DATA 24/09/2020  
E SOTTOSCRITTA A SEGUITO  
DELL'INCONTRO SINDACALE A DISTANZA  
DE 27/11/2020

CISL FP  
Autaro



Allegato 1)

PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE - ANNO 2020



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE

COGNOME E NOME:  
PROFILO PROFESSIONALE:  
CATEGORIA E FASCIA:

	SODDISFACENTE	INSODDISFACENTE	PUNTEGGIO
Impegno lavorativo (anno 2019)			
Qualità della prestazione (anno 2019)			

vt

Motivazione della valutazione totalmente o parzialmente negativa:

---

---

---

---

---

---

---

Il Responsabile

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il Dipendente  
(firma per presa visione)

---

Legenda:  
Soddisfacente = 24 punti  
Insoddisfacente = -24 punti  
(Allegato 2)

Al Direttore S.C.  
Personale e Sviluppo Risorse Umane  
SEDE



Sede legale: via Venezia, 6  
15121 Alessandria  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO: Progressione economica orizzontale del personale non dirigente del Comparto - anno 2020.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Direttore/Responsabile della Struttura \_\_\_\_\_

trasmette l'allegato prospetto, riportante la valutazione dei dipendenti assegnati alla Struttura in relazione all'impegno lavorativo e alla qualità della prestazione nell'anno 2019.

Si trasmettono altresì le schede individuali riportanti una valutazione totalmente/parzialmente insoddisfacente dei dipendenti di seguito elencati, debitamente motivate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Direttore/ Responsabile

\_\_\_\_\_